



Unione Novarese 2000

Briona - Caltignaga - Fara Novarese



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 27/08/2015

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE NELLA PIATTAFORMA
- ART. 5 - MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI
- ART. 7 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE
- ART. 8 - ORARI DI APERTURA
- ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 10 - MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI
- ART. 11 - DISINFESTAZIONE

TITOLO 2 - GESTORE

- ART. 12 - MODALITA' DI GESTIONE
- ART. 13 - SOGGETTO GESTORE E SUOI OBBLIGHI
- ART. 14 - COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO
- ART. 15 - MANUTENZIONE DEL CENTRO
- ART. 16 - SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI
- ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

TITOLO 3 - SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

- ART. 18 - DIVIETI
- ART. 19 - SANZIONI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Unione di Comuni Novarese 2000, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltire in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.

2. Per tale motivo sono stati istituiti i seguenti Centri di raccolta per il deposito dei materiali, in attesa del trasporto agli impianti di trattamento finale, nei Comuni aderenti all'Unione:

- Briona, via Martiri della Libertà
- Caltignaga, via Giulio Cesare
- Fara Novarese, via Guglielmo Marconi

3. Il conferimento diretto da parte degli utenti presso i predetti centri integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.

4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e l'utilizzo da parte degli utenti di detti centri di raccolta (1° livello) dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, d.lgs. n. 152/2006.

2. Il Regolamento, predisposto in accordo con gli Enti di Bacino, ai sensi della L.r. Piemonte n. 24/2002, viene adattato alle peculiarità dei centri di conferimento ed approvato dall'Unione a seguito del conferimento, da parte dei Comuni ad essa aderenti, della relativa funzione, al fine di regolamentare l'utilizzo e la gestione dei centri di raccolta.

3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni gestionali del D.M. 8 aprile 2008 ("Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), e ss.mm.ii.

4. Il presente Regolamento tiene conto delle indicazioni programmatiche contenute nel "Programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ai sensi dell'art. 11, L.r. Piemonte n. 24/2002)", approvato, rispettivamente:


- dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, con Deliberazioni dell'Assemblea consortile n. 6 del 27/10/2010 e n. 2 del 25/02/2013;
- dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 17 del 14/12/2004.

ART. 3 - DEFINIZIONE

1. Il Centro di raccolta o di 1° livello è un centro di raccolta a servizio di uno o più Comuni, avente la finalità di permettere al cittadino di conferire comodamente i rifiuti in una struttura attrezzata il più possibile prossima alla propria abitazione.

2. I Centri di raccolta comunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico,

nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche)".



ART. 4 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA

1. Ferme restando le limitazioni inerenti la provenienza di cui all'articolo successivo, i rifiuti ammessi al conferimento sono esclusivamente i rifiuti urbani e assimilabili;
2. È espressamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
3. Le tipologie di rifiuti ammesse sono raccolte e raggruppate in modo differenziato presso la stazione di conferimento.
4. Il conferimento è possibile solo se è presente il contenitore in cui conferire i rifiuti, la cui presenza dimostra essere attivo il servizio di raccolta per la tipologia.
5. La Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione, approva e/o modifica gli elenchi delle tipologie di rifiuti accolti nei Centri di raccolta.
6. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti recuperabili è per lo più gratuito, ad esclusione di alcune tipologie di rifiuti concordate con l'Amministrazione.
7. Al fine di una corretta gestione dei quantitativi conferibili nel centro di raccolta, in modo da garantire i limiti tecnico-gestionali del centro, con la deliberazione dicui al precedente comma 5 possono essere fissati dei limiti sui conferimenti da parte delle utenze, in merito ad alcune tipologie di rifiuto.
8. In ogni caso nel momento in cui i contenitori, destinati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, dovessero risultare pieni, l'operatore incaricato alla gestione dell'area potrà interrompere i conferimenti da parte delle utenze, fino a che non risulteranno nuovamente vuoti.
9. Dato che i rifiuti speciali pericolosi non possono mai essere assimilati agli urbani, possono essere accettati solo i rifiuti pericolosi di chiara origine domestica, identificabili come rifiuti urbani.

ART. 5 - MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono rispettare la normativa vigente, citata nel precedente ART. 2, e le eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'autorizzazione ed al controllo del centro.
2. In particolare:
 - a. tutte le tipologie di rifiuto sono stoccate in appositi cassoni o su piattaforma in calcestruzzo separati dalle altre tipologie da adeguate pareti divisorie;
 - b. i rifiuti pericolosi, contrassegnati negli elenchi di cui all'art., comma 5, da codice CER con asterisco (*) sono stoccati al riparo degli agenti atmosferici.

ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI

1. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti:
 - a. i titolari delle utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo della tassa rifiuti dei Comuni aderenti all'Unione sono autorizzati ad utilizzare il Centro di Raccolta del Comune di residenza. A tali utenze è vietato conferire direttamente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
 - b. i dipendenti dell'Unione e gli eventuali affidatari di servizi pubblici svolti per conto dell'Unione, nonché gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati della ditta che effettua la raccolta porta a porta nel territorio comunale;
 - c. eventuali altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questa espressamente autorizzate.
 - d. tutte le aziende che effettuano servizi per conto dei cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione potranno conferire nei relativi Centri solo negli orari di apertura e con apposita attestazione sottoscritta in autocertificazione dal proprietario committente.
2. A tutti i soggetti conferenti potrà essere richiesta documentazione idonea all'accertamento del loro diritto al conferimento, quale esibizione della carta d'identità o dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa rifiuti e nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune e/o dai Consorzi.
3. In particolare si predisporranno strumenti atti ad accertare:
 - a. per le utenze domestiche, il Comune di provenienza;
 - b. per le utenze non domestiche, l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione a conferire rifiuti assimilati agli urbani, in relazione a quanto stabilito dall'Unione o dai Comuni ad essa aderenti, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 152/2006, in merito ai rifiuti da queste prodotti.
4. Per i conferimenti effettuati dagli addetti ai servizi di raccolta, dagli operatori comunali autorizzati e dai soggetti autorizzati dall'Unione, dovranno essere comunicati al gestore i dati identificativi degli automezzi.
5. Il conferimento di quantitativi straordinari di rifiuti deve in ogni caso essere preventivamente concordato con il Gestore del centro di conferimento, ed espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

ART. 7 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

1. I centri sono dotati delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza
2. Oltre a ciò, i centri sono dotati di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
3. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti urbani, sono dislocati nei centri:
 - a. contenitori scarrabili in acciaio;
 - b. contenitori specifici, a norma di legge, per contenere determinate tipologie di rifiuti;
 - c. aree pavimentate in calcestruzzo.
4. I centri sono dotati di cartellonistica in ingresso secondo le indicazioni del D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", e ss.mm.ii.

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

1. Apertura al pubblico ordinaria: gli Utenti possono accedere alle stazioni di conferimento nei

giorni ed orari stabiliti dall'Unione, mediante specifico provvedimento dell'organo esecutivo.

2. Apertura al pubblico straordinaria: l'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie qualora ciò venga disposto dall'Unione, in accordo con il Gestore.

3. Apertura agli operatori della gestione dei rifiuti: gli operatori autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al conferimento delle varie tipologie di rifiuti raccolti sul territorio comunale ed al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto, possono accedere alla stazione di conferimento in orari concordati con il gestore del centro di raccolta, al fine di garantire che le operazioni di movimentazione dei rifiuti avvengano in tutta sicurezza e senza recare disagi ai cittadini che effettuano il conferimento dei propri rifiuti.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. I rifiuti devono essere conferiti nei cassoni o nelle aree pavimentate specificatamente indicate con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

2. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- a. esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
- b. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- c. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
- d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
- e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e container.

3. Qualora all'interno della stazione di conferimento si verificassero incidenti causati dagli utenti, dovuti al mancato rispetto doloso o colposo delle indicazioni impartite dal Gestore ovvero previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore e gli Enti da ogni responsabilità.

ART. 10 - MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI

1. Le frequenze di asporto dei rifiuti per l'invio a recupero/smaltimento devono evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, a causa dell'eccessivo riempimento delle stesse e nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

2. Il conferimento dei rifiuti del centro deve essere fatto agli impianti regolarmente autorizzati e tramite trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ART. 11 - DISINFESTAZIONE

1. Il centro di raccolta è sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione.

TITOLO 2 - GESTORE

ART. 12 - MODALITA' DI GESTIONE

La gestione del centro deve essere affidata a soggetto iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che abbia i requisiti di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., di cui all'art. 212, d.lgs. n. 152/2006, nelle forme di affidamento previste dalla legge.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore della stazione di conferimento è il Consorzio competente ovvero, in alternativa, il soggetto al quale l'Amministrazione Consortile ha affidato la gestione dell'impianto, eventualmente a mezzo di apposita convenzione.

2. Il Gestore, è tenuto alla gestione della stazione di conferimento nel rispetto della legislazione vigente, del Regolamento e del contratto stipulato con l'Amministrazione.

3. Il Gestore è tenuto, nella gestione della stazione di conferimento, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici dell'Amministrazione, fatte salve quelle incompatibili con la legislazione vigente e con il presente Regolamento, nel rispetto del contratto stipulato con l'Amministrazione.

ART. 14 - COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO

1. Il personale addetto deve essere validamente formato al servizio.

2. Il personale addetto è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a svolgere le seguenti attività:

a. gestione del centro di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

b. apertura, presidio e chiusura del centro di raccolta rifiuti negli orari stabiliti nel presente Regolamento di gestione dell'area;

c. verifica della conformità dei rifiuti conferiti a mezzo di controllo visivo al fine di respingere eventualmente i materiali qualora difformi da quelli ammessi secondo il Regolamento del centro;

d. vigilanza sulle operazioni di conferimento dei rifiuti, affinché avvengano nel rispetto del Regolamento del centro;

e. qualora l'Utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del Regolamento, scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo, se necessario, l'intervento della polizia locale;

f. sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;

g. sorveglianza nelle ore di apertura del centro al fine di:

- evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
- evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro;
- segnalare all'autorità di polizia eventuali soggetti individuati nell'atto di depositare abusivamente rifiuti all'esterno del centro;

h. assistenza all'utenza al momento del conferimento al fine di:

- garantirne la sicurezza
- curare il conferimento nel modo corretto delle diverse tipologie di rifiuti

i. segnalazione alle Amministrazioni di ogni violazione del Regolamento del centro;

l. segnalazione alle Amministrazioni di qualsiasi disfunzione, danno o atto vandalico venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la

funzionalità dei servizi;

m. segnalazione alle Amministrazioni di eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;

n. la compilazione, ove necessario, dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti e compilazione del MUD per il centro di raccolta o adempimenti normativi previsti;

3. Il personale addetto deve essere munito ed utilizzare idonea attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

ART. 15 - MANUTENZIONE DEL CENTRO

1. Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del centro, provvedendo alla pulizia dei piazzali, dei locali e delle attrezzature dell'impianto, nonché delle aree a verde interne, in particolare con riferimento ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- pulizia del centro e dei siti di ammasso dei materiali;
- asportazione dei rifiuti abusivamente abbandonati all'esterno del centro di raccolta, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, con ritiro degli stessi e conferimento negli specifici contenitori; qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il personale è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici consortili, affinché dispongano quanto necessario;
- piccole manutenzioni eseguite direttamente dagli operatori senza l'intervento di ditte specializzate e/o di attrezzature particolari, eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
- manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
- manutenzione delle griglie e delle caditoie con rimozione dei materiali in esse caduti;
- segnalazione ai competenti uffici consortili di eventuali guasti che richiedano l'intervento di specialisti.

2. E' fatto divieto al Gestore di modificare gli impianti o le infrastrutture a rete di cui la stazione di conferimento è dotata.

ART. 16 - SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

1. Tutte le attività svolte dal gestore e dagli addetti nella stazione di conferimento devono essere poste in essere nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alle altre leggi dello Stato in materia.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il Gestore del centro è responsabile della gestione nonché della manutenzione del centro di conferimento e come tale è soggetto, previa verifica delle effettive carenze gestionali, alle penali e alle sanzioni previste in caso di inadempienza dal Regolamento di gestione e dalla legislazione vigente.

2. In caso di conseguenze dannose, di qualsiasi genere, cagionate da comportamenti posti in essere con dolo o colpa dal Gestore e/o degli addetti da questo preposti alla gestione, ovvero di violazione da parte di tali soggetti degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, dalle disposizioni del presente regolamento e dalla legislazione vigente, le Amministrazioni saranno sollevate da qualsiasi responsabilità.

TITOLO 3 - SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 18 - DIVIETI

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:

- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro;
- b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori del centro;
- c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro;
- d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato;
- f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- g. effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione.

2. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni dell'articolo seguente.

3. In ogni caso, per quanto non espressamente dichiarato o regolato nel presente regolamento, valgono tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente e delle persone ed, in particolare, il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 19 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, Capo 1°, d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni di cui al comma 1, punti b), c), d) e f), del precedente articolo, saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 255, d.lgs. n. 152/2006:

- da un minimo di € 300,00 (trecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;
- da un minimo di € 600,00 (seicento) ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) se trattasi di rifiuti ingombranti e/o pericolosi.

2. Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al comma 1, punto a), del precedente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento).

3. La violazione del disposto di cui al comma 1, punto e), del precedente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta); salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione è ricompresa fra un minimo di € 50,00 (cinquanta) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento), qualora per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel centro nell'orario di chiusura.

4. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata con riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, le aree dei centri sono da intendersi di competenza e soggette alla vigilanza dell'Unione di Comuni Novarese 2000.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza unionale.